Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 17 ottobre | Numero 244

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,30 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371 *che costituisce l'« Opera contro l'analfabetismo » con sede in Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica d'intesa coi ministri degli affari esteri, del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per combattere l'analfabetismo degli adulti e della popolazione sparsa e fluttuante, a cominciare dalle regioni che hanno una più alta percentuale di analfabeti, e proporzionalmente alla popolazione delle regioni stesse, escludendo quelle dei maggiori centri abitati con più di 200,000 abitanti, si costituisce l'Opera contro l'analfabetismo, avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

L'Opera è amministrata e diretta da un Comitato composto di 8 membri: 4 di nomina Ministeriale in rappresentanza degli Enti sovventori e cioè 2 per il Ministero della istruzione pubblica, 1 per il Ministero del tesoro, 1 per il Commissariato generale per la emigrazione, e 4 in rappresentanza delle qui sotto indicate Associazioni culturali, aventi ciascuna personalità giuridica, le quali vengono delegate all'azione contro l'analfabetismo.

Le Associazioni delegate sono:

1° le scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi Pontine;

2° la Società Umanitaria, anche in rappresentanza dell'Unione culturale popolare e della Federazione nazionale delle biblioteche;

3° il Consorzio nazionale di emigrazione e lavoro;

4° l'Associazione per gl'interessi del Mezzogiorno.

I membri rappresentanti il Ministero dell'istruzione pubblica sono: il direttore generale per l'istruzione primaria e popolare, che avrà le funzioni di presidente del Comitato, e un funzionario superiore, tecnico della scuola, che avrà le funzioni di commissario direttivo per l'esecuzione dei deliberati del Comitato.

I membri rappresentanti le Associazioni culturali saranno desi-

gnati dai rispettivi Uffici di presidenza o Consigli di amministrazione.

Art. 3.

L'incarico dell'azione contro l'analfabetismo, affidato alle associazioni delegate, e quindi la partecipazione dei rappresentanti di queste al Comitato, avrà la durata di un triennio a cominciare dal luglio 1921, e può essere rinnovato di triennio in triennio.

Se un anno prima della scadenza del triennio il ministro dell'istruzione pubblica non avrà con suo decreto dichiarato la decadenza dell'incarico in confronto di ciascuna associazione l'incarico s'intenderà rinnovato per il detto periodo di tempo

Però dopo il 1° triennio l'accennata decadenza potrà essere decretata in qualunque momento, ed in tal caso l'incarico cesserà con la fine dell'anno scolastico in corso.

Art. 4.

Tanto i membri designati dalle Associazioni delegate, quanto quelli di nomina ministeriale, sono nominati per un triennio e sono confermabili.

Art. 5.

Il Comitato nomina un vice presidente scelto fra i rappresentanti delle Associazioni delegate, il quale sostituirà il presidente in caso di assenza

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta, assegnandosi, in caso di parità di voti, voto doppio al presidente

Art. 6.

Il Comitato

a) assegna annualmente i fondi stabiliti per la lotta contro l'analfabetismo alle Associazioni delegate dopo aver stabilito per ciascuna di esse la zona di azione;

b) stabilisce criteri generali e le direttive amministrative dell'azione comune ad ogni Associazione delegata;

c) compila il bilancio interno dell'Opera, che rimette per l'approvazione al ministro dell'istruzione pubblica con relazione annuale sull'azione da esso svolta contro l'analfabetismo per mezzo delle Associazioni delegate e con proprie iniziative, anche di studi e d indagini;

d) esamina ed approva in sede preventiva e consuntiva il piano di lavoro e i bilanci di ogni Associazione delegata da allegarsi alla relazione generale del Comitato, che verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'istruzione pubblica e dell'emigrazione;

e) provvede ai servizi tecnici di carattere generale comuni ad ogni Associazione delegata;

f) ha facoltà di proporre in tempo utile e con almeno 3/4 dei voti dei suoi componenti, al ministro dell'istruzione pubblica l'ammissione (da farsi con decreto Ministeriale) al finanziamento ed all'azione contro l'analfabetismo, di altri Enti sovventori e di altre Associazioni delegate idonee, che, se ammessi, nomineranno ciascuno un proprio rappresentante a far parte del Comitato stesso. Sarà aumentato in corrispondenza il numero dei rappresentanti l'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Le norme per lo svolgimento dell'azione del Comitato di cui al presente decreto-legge saranno stabilite da un regolamento approvato dal ministro della pubblica istruzione di concerto col ministro del tesoro.

Art. 8.

L'azione delle Associazioni delegate si esplica per mezzo di scuole diurne, serali e festive.

Scuole diurne. — (Per figli di contadini, pastori, pescatori, minatori, braccianti, ecc.) da istituirsi presso nuclei di lavoratori a dimora stabile o temporanea, lontana dai centri o nelle campagne o presso cantieri od opifici, dove si possono raccogliere almeno 20 alunni dai sei ai quattordici anni; con orario normale di 5 ore giornaliere per un corso di circa 180 lezioni continuative da tenersi nell'epoca più indicata dell'anno in relazione alle locali esigenze di lavoro e di vita.

Scuole serali. — (Per lavoratori come sopra ed operai) da istituirsi a complemento delle suddette scuole diurne, per analfabeti o semianalfabeti che hanno superato il 12° anno di età e che, per ragioni di lavoro compatibili con le leggi sul lavoro, non possono frequentare le scuole diurne; da istituirsi, altresì, nei centri abitati o presso opifici, laboratori, cantieri, ecc., ove si possano raccogliere almeno 15 alunni; con orario di almeno 2 ore giornaliere, per un corso di lezioni sufficienti allo svolgimento di un programma didattico che, nella prima classe, conduca l'analfabeta a saper leggere e scrivere.

Scuole festive. — Da istituirsi nei centri come sopra, per corsi elementari, specialmente femminili, nonchè a complemento di quelle diurne e serali per lo svolgimento di un programma integrativo di cognizioni utili alla vita pratica professionale (industriale ed agricola), con impiego di svariati mezzi didattici, quali: le proiezioni, il cinematografo, le esperienze pratiche, le letture, le conferenze, ecc. e con opera di diffusione ed incremento di Biblioteche popolari fisse e circolanti ove se ne riconosca la pratica possibilità.

Art. 9.

Il programma didattico delle scuole diurne o serali è quello del corso elementare inferiore e il profitto degli alunni verrà accertato alla fine di ogni corso con prove di esami di promozione e di compimento, tenute nella scuola stessa, secondo le norme delle vigenti leggi.

Art. 10.

Gli insegnanti delle scuole diurne saranno scelti dalle Associazioni delegate, e, se muniti del diploma di abilitazione, avranno riconosciuto valido, agli effetti della carriera magistrale, il loro servizio, intendendosi assegnata al corso diurno di almeno 160 lezioni la classificazione per un intero anno di servizio, e, per una parte di esso corso, una frazione proporzionale. Essi saranno iscritti al Monte pensioni.

Art. 11.

Gli insegnanti delle scuole serali e festive saranno scelti come sopra ed il loro servizio, per quelli abilitati, sarà valutato ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma *D* del R. decreto-legge 25 maggio 1919, n. 999.

Essi potranno essere anche quelli di ruolo in servizio presso le scuole diurne dipendenti dall'Amministrazione scolastica provinciale o dai Comuni.

Art. 12.

Agli insegnanti verrà corrisposto un compenso sulla base di una diaria per ogni lezione compiuta e di un premio per ogni alunno promosso.

Ogni Associazione delegata determinerà per gli insegnanti alle sue dipendenze la misura delle due quote, che però dovrà essere approvata dalla Commissione secondo quanto stabilirà il regolamento.

Art. 13.

Agli insegnanti di ruolo dipendenti dai Comuni o dalle Amministrazioni scolastiche provinciali, i quali ne abbiano fatto domanda e questa sia stata accolta dall'Associazione delegata competente, sarà concesso, previo parere favorevole del rispettivo Consiglio scolastico provinciale e comunale, senza interruzione della loro carriera magistrale, il passaggio in servizio temporaneo dalle loro scuole a quello diurne istituite dalle Associazioni delegate, le quali sosterranno il gravame delle spese di supplenza.

Art. 14.

La vigilanza sulle scuole di qualunque tipo, istituite dalle Asso-

ciazioni delegate, sarà esercitata, oltre che dal Comitato e dai suoi organi, dai Regi ispettori scolastici e direttori didattici, i quali visiteranno le scuole d'accordo con le Associazioni delegate, redigendo verbali di visita in duplice copia da rilasciarsi, una alle Associazioni delegate ed una all'Ufficio scolastico provinciale per tutti gli effetti di legge.

Le spese di visita dei suddetti funzionari saranno a carico delle Associazioni delegate.

Sull'opera svolta dai Regi ispettori scolastici e direttori didattici ai fini del presente articolo, riferiranno al Ministero gli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare.

Art. 15.

I locali scolastici, l'arredamento, il materiale didattico - qualora la scuola nel corso serale e festivo non abbia sede nei locali delle scuole regolari diurne, come è di regola (nel qual caso tutto sarà fornito dal Comune) - saranno provveduti dalle Associazioni delegate col concorso dei Comuni, dei proprietari dei fondi, opifici, cantieri, ecc., e delle popolazioni interessate alla scuola.

Art. 16.

Le associazioni delegate all'azione contro l'analfabetismo sottostaranno a tutti i controlli di carattere amministrativo-contabile che il Comitato riterrà più opportuno.

Art. 17.

Le Associazioni delegate corrispondono con il Comitato e con le competenti autorità scolastiche e viceversa in esenzione di tassa per il carteggio ufficiale munito di contrassegno.

Art. 18.

Le Associazioni delegate apportano all'azione contro l'analfabetismo la loro organizzazione e il loro materiale e, mantenendo la loro attuale autonomia, regolano coi loro statuti ed ordinamenti interni tanto i rapporti economici e disciplinari con tutti coloro che prestano opera in seno e alle dipendenze di ogni Associazione, quanto gli atti amministrativi della gestione di ciascuna di esse, in armonia con quanto ha disposto in merito il Comitato.

Art. 19.

Alle spese dell'Opera contro l'analfabetismo si provvede con i seguenti fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

a) lire 4.000.000 di cui all'art. 3 (capoverso *A*, e ultimo comma) del R. decreto Luogotenenziale 2 settembre 1919, n. 1723, e all'articolo 3 del R. decreto Luogotenenziale 5 agosto 1920, n. 1250;

b) lire 1.700.000, stanziato nel bilancio della istruzione pubblica per le spese inerenti alla istruzione degli adulti analfabeti mediante scuole serali e festive;

c) la somma che verrà annualmente assegnata dal Commissariato generale di emigrazione;

d) le somme destinate allo scopo da altri Enti sovventori ammessi, secondo l'art. 6 comma *F)*, a far parte del Comitato.

I fondi di cui alle lettere *c)* e *d)* saranno versati in tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, e le corrispondenti somme saranno con decreto del ministro del tesoro inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

In apposito capitolo del bilancio predetto verranno stanziati i fondi necessari al funzionamento del Comitato, prelevandoli da quelli suindicati.

Art. 20.

L'Opera contro l'analfabetismo, con l'azione che svolgerà nei modi prescritti dal presente R. decreto-legge e dal regolamento, adempierà ai servizi scolastici per l'istruzione degli adulti analfabeti, per i quali nel bilancio dell'istruzione pubblica è stanziato il fondo di L. 1.700.000, di cui al capitolo 31 dell'esercizio 1921-922.

Art. 21.

Le somme che il Comitato assegnerà ad ogni Associazione delegata saranno rateialmente pagate, come stabilirà il regolamento, ai presidenti di ciascuna di esse, con mandati a disposizione e di anticipazione in seguito a richiesta del presidente del Comitato.

I mandati a disposizione e quelli di anticipazione potranno essere emessi fino al limite massimo di L. 500 000.

Art. 22.

I fondi non erogati nell'esercizio non cadranno in economia, ma andranno in aumento dei fondi dei bilanci successivi.

Art. 23.

Col presente decreto si deroga a qualunque disposizione di legge e statuti di enti pubblici in contrasto con quanto in esso decreto si dispone.

Art. 24.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dell'esercizio finanziario 1921-922 le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — TORRETTA — DE NAVA — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, *relativo all'esercizio dell'avvocatura nelle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 6 luglio 1868, n. 96 B. L. I.;

Visto il paragrafo 31 della legge 1° agosto 1895, n. 113, B. L. I.;

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1938;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1874, n. 2012;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni l'esercizio dell'avvocatura

nelle nuove Provincie rimane regolato dalla legge 6 luglio 1868, n. 98 B. L. I. con le modificazioni seguenti.

Art. 2.

Per essere iscritti nell'albo di un collegio di avvocati esercenti nelle nuove Provincie è necessario possedere la cittadinanza italiana.

Coloro che hanno il diritto di pertinenza in un Comune delle Provincie stesse sono equiparati ai cittadini italiani fino a che non abbiano esercitato il diritto di opzione per un'altra cittadinanza.

L'acquisto di pien diritto di un'altra cittadinanza ai sensi dell'art. 74 del trattato di pace di S. Germano, a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, ai sensi del trattato stesso, e la perdita della cittadinanza italiana, dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione è necessario:

a) avere il libero esercizio dei diritti civili;

b) essere insignito della laurea di giurisprudenza conseguita e confermata in una Università del Regno;

c) avere per quattro anni almeno, successivi alla laurea, atteso alla pratica, per tre anni, nello studio di un avvocato e per un anno in un tribunale o in una Corte;

d) avere superato l'esame di avvocato;

e) avere prestato il giuramento di cui all'art. 6.

Art. 4.

La pratica può compiersi per due anni presso un avvocato delle vecchie Provincie.

All'esame di avvocato può essere ammesso soltanto chi comprovi di possedere i requisiti indicati nell'articolo 3 lettera *b)* e *c)*.

Contro il rifiuto dell'ammissione agli esami di avvocato è dato il ricorso alla Corte di cassazione.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, saranno determinate le modalità, il luogo e le materie dell'esame di avvocato; fino alla pubblicazione di tale decreto continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

Art. 6.

Dopo aver superato l'esame di avvocato, l'aspirante presta giuramento in una pubblica udienza di tribunale di appello di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero.

Non si rinnova il giuramento quando trattasi di trasferimento in altra residenza per l'esercizio dell'avvocatura.

Contro il rifiuto dell'ammissione al giuramento è consentito il ricorso alla Corte di cassazione.

Art. 7.

L'avvocato che ottiene la iscrizione in un albo degli avvocati delle nuove provincie del Regno ha facoltà di esercitare il ministero di avvocato, anche davanti a qualunque tribunale o corte o altre magistrature delle vecchie provincie del Regno coll'assistenza, secondo la natura dei giudizi, di un procuratore o di un avvocato iscritto nell'albo presso il tribunale o la corte medesima.

Per essere però ammesso a patrocinare davanti alla Corte di cassazione l'avvocato deve avere esercitato almeno per cinque anni il patrocinio davanti le Corti di appello e i tribunali delle vecchie provincie del Regno o delle nuove Provincie.

La facoltà indicata nel presente articolo spetta senza altro agli avvocati già attualmente iscritti in un albo degli avvocati delle nuove Provincie per quanto concerne la difesa davanti tutte le magistrature del Regno, compresa la Corte di cassazione.

Eguale facoltà spetta a coloro che avendo superato gli esami di avvocato presso una Corte di appello delle nuove Provincie successivamente al 3 novembre 1918, ottengano entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione.

L'assistenza prescritta dalla prima parte del presente articolo non è necessaria agli avvocati delle nuove Provincie per esercitare il loro ministero davanti alla Corte di cassazione ed alla VI Sezione del Consiglio di Stato, quando siano impugnati sentenze e provvedimenti emanati nel territorio delle nuove Provincie.

Per l'ammissione al patrocinio davanti la Corte di cassazione o per l'iscrizione nell'albo degli avvocati davanti la Corte medesima valgono le norme del l'art. 15 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Art. 8.

Gli avvocati iscritti nell'albo di un Collegio di avvocati delle vecchie Provincie del Regno hanno facoltà di esercitare il ministero di avvocato anche davanti le corti, i tribunali delle nuove provincie del Regno, coll'assistenza di un avvocato iscritto nell'albo presso la corte e i tribunali medesimi.

Art 9.

Gli avvocati iscritti in un albo delle vecchie provincie del Regno, che siano nati nelle nuove Provincie, quelli che dal 1° gennaio 1921 siano residenti nelle medesime per ragioni di pubblico servizio e quelli di cui la famiglia con la quale convivono normalmente, abbia dalla stessa data ivi residenza possono ottenere senz'altro l'iscrizione in un albo degli avvocati delle Provincie medesime con la facoltà di esercitare la pro-

fessione di avvocato nelle Provincie in cui è situato il loro luogo di nascita o la cennata residenza dei detti congiunti, qualora rinunzino alla iscrizione già ottenuta in un albo degli avvocati del Regno, la quale deve essere cancellata.

La stessa facoltà compete ai procuratori inscritti in un albo delle vecchie Provincie, i quali si trovino nelle condizioni previste nella prima parte del presente articolo e abbiano i requisiti necessari per essere iscritti in un albo di avvocati delle vecchie Provincie.

Art. 10.

In caso di trasferimento di domicilio gli avvocati delle nuove Provincie i quali, concorrendo le condizioni indicate nel decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 440, siano stati ammessi in applicazione delle stesse all'esercizio delle professioni legali nelle vecchie provincie del Regno, hanno anche diritto di ottenere l'iscrizione definitiva in un albo di avvocati delle stesse.

Essi possono altresì ottenere l'iscrizione in un albo di procuratori del Regno, ed esercitare le relative attribuzioni osservate le norme dell'art. 41 ultimo capoverso della legge 8 giugno 1874, n. 1938 e del regolamento 26 luglio 1874, n. 2112. In entrambi i casi dovranno rinunciare alla iscrizione in un albo di avvocati delle nuove Provincie, la quale deve essere cancellata.

Le stesse disposizioni si applicano ai professori di diritto con grado universitario iscritti negli albi degli avvocati del Regno o aventi diritto a tale iscrizione che siano trasferiti per ragioni del loro ufficio nelle nuove Provincie.

Art. 11.

La legittimazione alla sostituzione preveduta dal paragrafo 31 del regolamento di procedura civile del 1° agosto 1895, B. L. I., n. 113, può essere concessa a coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno ed abbiano atteso almeno per un anno alla pratica forense.

Art. 12.

Alla laurea in giurisprudenza conseguita in una università delle vecchie Provincie del Regno, è equiparata agli effetti della presente legge la laurea di giurisprudenza conseguita in una università dell'ex impero austriaco entro un anno dalla andata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Gli attuali candidati di avvocatura che entro sei mesi dalla andata in vigore del presente decreto avranno compiuto quattro anni di pratica forense, saranno ammessi all'esame di avvocato con esonero dalla pratica giudiziaria.

Sarà loro computato negli anni della pratica forense l'esercizio della professione di avvocato o di procuratore che essi abbiano compiuto nelle vecchie Provincie.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1374, *che aumenta il limite per le pensioni di autorità del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1920-921 per i collocamenti a riposo di autorità del personale dipendente dal Ministero della guerra è aumentato della somma di lire duecentomila (L. 200.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, *che modifica il regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernente modificazioni al decreto-legge precitato;

Veduto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del predetto decreto-legge;

Veduto il parere del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — Negli articoli 20, primo comma, 21 e 34, secondo comma, al limite di « lire 1.75 per ettaro » è sostituito il limite di « lire 4 per ettaro ».

2. — All'art. 33 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di ritardo per parte dell'esattore nel versamento delle somme, il ricevitore provinciale sarà tenuto, quando ne venga richiesto dall'Istituto assicuratore, a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie ».

3. — Al terzo comma dell'art. 47 è sostituito il seguente: « In caso di vacanza fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, o fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli, i consiglieri da nominarsi saranno scelti fra i nomi designati, in numero doppio di quello dei rappresentanti da sostituire, dalle organizzazioni a norma del precedente comma ».

4. — Il quarto comma dell'art 63 è soppresso.

5. — Nel primo comma dell'art. 69 alle parole « primo semestre dell'anno 1921 » sono sostituite le parole « secondo semestre dell'anno 1922 ».

6. — Al secondo e terzo comma dell'art. 71 sono sostituiti i seguenti:

« Il detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio esso sarà compilato secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero per il lavoro o la previdenza sociale e da quello per le poste ed i telegrafi, sentiti gli Istituti assicuratori. Questi avranno cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione, e occorrendo anche agli esercenti delle aziende.

« Il preposto all'azienda dovrà fornire al medico tutte le notizie necessarie per completare il modulo, e firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal medico.

« Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il certificato sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della prima assistenza, all'Ufficio postale per l'invio all'Istituto assicuratore, e qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito egli sarà passibile della penalità comminata nell'articolo 87 ».

7. — Nel terzo periodo del primo comma dell'art. 73 alle parole: « avviso telegrafico », sono sostituite le parole: « avviso per telegrafo immediatamente ed in ogni caso entro ventiquattro ore dall'infortunio ».

Nel secondo comma dell'art. 73 dopo la parola: « procede » sono aggiunte le parole: « sul luogo dell'infortunio ».

All'ultimo comma dello stesso art. 73 è sostituito il seguente:

« L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi aventi diritto hanno facoltà di domandare direttamente al pretore che venga eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e pei quali, per non essere pervenuta la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o per altri motivi, l'inchiesta non sia stata fatta ».

8. — Al primo comma dell'art. 75 è sostituito il seguente:

« Salvo il caso di impedimenti constatati nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui pervenne al pretore la denuncia dell'infortunio o la richiesta di cui all'ultimo comma dell'art. 73 ».

Ed allo stesso art. 75 è aggiunto il seguente comma:

« Copia di tutti i verbali di inchiesta deve essere, entro cinque giorni, a cura della cancelleria, trasmessa all'Istituto assicuratore il quale rimborserà le relative spese oltre il diritto fisso di lire tre al cancelliere ».

9. — Al primo comma dell'art. 77 è sostituito il seguente:

« I pretori o vice-pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste ordinate dall'art. 73 del presente regolamento, debbano trasferirsi dalla loro residenza, avranno una indennità nella misura e con le condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie ».

10. — All'art. 78 è sostituito il seguente:

« Sarà parimenti corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, in favore dei testimoni, dei medici e di altri periti, i quali siano chiamati dal pretore nell'interesse dell'inchiesta ».

11. — Nel secondo comma dell'art. 84 alle parole: « all'Istituto assicuratore che dovrà », sono sostituite le parole: « agli interessati che dovranno ».

12. — In fine all'art. 85 sono aggiunte le parole: « quando questi sia intrasportabile ».

13. — All'art. 86 è sostituito il seguente:

« Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore, per il tramite dell'ufficio postale, pronta comunicazione delle deviazioni dal decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per complicazione, peggioramento o postumi e deve inviare altresì il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale sarà compilato e messo a disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato denunzia.

« Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve altresì inviare certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo ».

14. — All'art. 87 è sostituito il seguente:

« La spesa per i certificati denunzia, o quella per i certificati di continuazione o termine della malattia, è a carico dell'Istituto assicurato e, il quale pagherà, alla fine di ogni semestre o secondo convenzione, a ciascun medico il compenso di cinque lire per il primo certificato-denuncia o di una lira per ogni certificato da rilasciarsi a norma del precedente articolo e di cinque lire per quello che indica il termine della malattia. Però per uno stesso infortunio la spesa per tutti i certificati non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire quindici. Il medico che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale, o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma dell'art. 71, oppure che, nel caso previsto dall'art. 73, non ne trasmetta copia all'autorità di pubblica sicurezza, sarà punito con ammenda da L. 25 a L. 100 ».

15. — Al terzo comma dell'art. 88 è sostituito il seguente:

« L'Istituto assicuratore corrisponderà al medico certificatore, per ogni certificato rilasciato, un compenso di lire cinque ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente incontrate, nella misura del biglietto di 2ª classe sulle strade ferrate, di 1ª classe sulle tramvie e sulle linee automobilistiche o lacuali, e di due lire per chilometro sulle strade non servite da mezzi pubblici di trasporto ».

16. — Nella lettera b) dell'art. 89 sono sostituite alle parole: « di entrare in appositi istituti o gabinetti », le altre: « di entrare in ospedali o appositi istituti o gabinetti ».

Al terzo comma dello stesso art. 89 è sostituito il seguente:

« L'Istituto rimborserà all'infortunato le spese di viaggio ed una diaria e le spese di accompagnamento, rese necessarie dalle condizioni dell'infortunato stesso, nella misura che sarà stabilita dal Comitato di liquidazione ».

17. — Al secondo comma dell'art. 99 sono sostituiti i seguenti:

« Possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio, con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i membri dei Comitati di liquidazione che siano assenti, senza giustificato motivo, per più di tre sessioni consecutive.

« Nel caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro effettivo il membro supplente lo sostituisce di diritto; in tale caso e in quello di morte, di dimissione o di decadenza di un membro supplente si procede alla nomina di un nuovo membro supplente: se si tratti di rappresentanti delle aziende o dei lavoratori il nuovo membro supplente sarà scelto fra le persone già designate nella precedente elezione.

« I membri nominati in sostituzione di altri che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti coloro ai quali sono sostituiti ».

18. — All'art. 101 è sostituito il seguente:

« Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze:

« 1° una medaglia di presenza di L. 25 per il presidente e di L. 20 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza;

« 2° per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennità giornaliera di L. 15 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88.

« Le relative spese sono a carico degli Istituti assicuratori ».

19. — Nel secondo comma dell'art. 102 alle parole « quindici per cento » sono sostituite le parole « dieci per cento ».

20. — All'art. 103 è sostituito il seguente:

« Nei casi qui sotto elencati di inabilità permanente parziale nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo precedente la capacità al lavoro, agli effetti della liquidazione delle indennità, deve ritenersi ridotta delle percentuali seguenti:

« Per la perdita totale del braccio destro, dell'85 0|0.

« Per la perdita del braccio destro al terzo superiore dell'80 0|0.

« Per la perdita totale del braccio sinistro, dell'80 0|0.

« Per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore, del 75 0|0.

« Per la perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra, del 70 0|0.

« Per la perdita totale di tutte le dita della mano sinistra, del 65 0|0.

« Per la perdita totale del pollice destro, del 30 0|0.

« Per la perdita totale del pollice sinistro, del 25 0|0.

« Per la perdita totale della 2ª falange del pollice destro, del 15 0|0.

« Per la perdita totale della 2ª falange del pollice sinistro, del 12 0|0.

« Per la perdita totale dell'indice destro, del 20 0|0.

« Per la perdita totale dell'indice sinistro, del 15 0|0.

« Per la perdita totale del mignolo o del medio, del 12 0|0.

« Per la perdita totale di una coscia, del 75 0|0.

« Per la perdita di una coscia in qualsiasi altro punto, del 70 0|0.

« Per la perdita di una gamba al terzo superiore, del 60 0|0.

« Per la perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede, del 50 0|0.

« Per la perdita dell'alluce e corrispondente metatarso, del 16 0|0.

« Per la perdita del solo alluce, dell'11 0|0.

« Per la sordità completa di un orecchio, del 20 0|0.

« Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio, del 35 0|0.

« In caso di constatato mancinismo le misure dell'inabilità stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e analogamente quelle del sinistro al destro.

« In caso di perdita di più membra, od arti, od organi, e di più parti dello stesso organo, la misura della indennità deve essere determinata di volta in volta, tenendo conto di quanto, in seguito all'infortunio e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

« Agli effetti dell'applicazione del comma precedente la capacità al lavoro, nei casi qui sotto elencati, agli effetti della liquidazione delle indennità, deve ritenersi ridotta delle percentuali seguenti:

« Per la perdita totale dell'anulare, dell'8 0|0.

« Per la perdita totale dell'ultima falange dell'indice destro, del 7 0|0.

« Per la perdita totale dell'ultima falange dell'indice sinistro, del 6 0|0.

« Per la perdita totale di ogni altra falange di un dito della mano, del 5 0|0.

« Per la perdita di più dita del piede, per ogni dito perduto, del 5 0|0.

« L'abolizione assoluta ed inguaribile della funzionalità di membra, arti ed organi, è equiparata alla perdita anatomica di essi.

« Quando invece le membra, gli arti o gli organi siano resi soltanto parzialmente inservibili, la misura delle indennità si determina sulla base della misura assegnata per la perdita totale di essi ed in proporzione del grado della funzionalità perduta.

« Non sarà corrisposta indennità per inabilità permanente parziale, nei casi nei quali la perdita anatomica, o la diminuzione della funzionalità di membra, arti od organi, per effetto dell'infortunio, non siano in grado tale da superare il 10 per cento dell'inabilità assoluta al lavoro ».

21. — Al terzo comma dell'art. 105 è sostituito il seguente:

« Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo debbono in ogni caso essere anticipate dall'Istituto assicuratore; l'onorario per l'autopsia, con il referto, sarà compreso fra lire 50 e lire 150 ».

22. — Nel secondo comma dell'art. 106 alle parole: « quindici per cento » sono sostituite le parole: « dieci per cento ».

23. — All'art. 108 è sostituito il seguente:

« Ricevuto il certificato medico definitivo o fatti gli eventuali accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità, ove questa non sia di comune accordo fra le parti riconosciuta temporanea e permanente di grado non superiore al dieci per cento, l'Istituto assicuratore procede, entro 15 giorni, alla liquidazione dell'indennità e comunica all'infortunato la misura dell'indennità liquidatagli indicando gli elementi che servirono di base alla liquidazione.

« Se l'infortunato accetta la liquidazione notificatagli, ne dà notizia all'Istituto assicuratore il quale provvede al pagamento della indennità entro otto giorni da quello in cui fu ricevuta la notizia: se invece non l'accetta, comunica con lettera raccomandata o della quale abbia ritirata ricevuta, i motivi di questa sua decisione all'Istituto assicuratore, il quale dopo gli eventuali ulteriori accertamenti, ritenuti necessari in seguito a tale comunicazione, rimette entro 15 giorni tutti gli atti al Comitato di liquidazione agli effetti dell'articolo seguente.

« Anche nel caso che l'infortunato abbia accettata la liquidazione dell'indennità, tutti i documenti debbono essere rimessi al Comitato di liquidazione, il quale ha facoltà di modificare la misura dell'indennità già liquidata dall'Istituto assicuratore ».

24. — Ai primi quattro comma dell'art. 109 sono sostituiti i seguenti:

« Il Comitato di liquidazione, ricevuti gli atti di cui nel secondo comma dell'articolo precedente, procede alla liquidazione dell'indennità.

« Ove il Comitato ritenga che la pratica non sia sufficientemente istruita, e che occorrano ulteriori accertamenti, deve richiedere che questi siano eseguiti e che siano forniti gli elementi di giudizio mancanti, sospendendo intanto ogni deliberazione in merito alla liquidazione della indennità salvo, ove occorra, accordare provvisionali nei limiti e modi di cui negli articoli 105 e 107.

« Della discussione in seno al Comitato deve essere esteso processo verbale; ognuno dei commissari che dissenta dal parere della maggioranza ha diritto di fare inserire nel verbale i motivi del proprio dissenso e tutte le considerazioni e osservazioni da lui addotte a sostegno della sua opinione.

« Il Comitato di liquidazione delibera definitivamente in merito alla liquidazione ».

25. — L'art. 110 è soppresso.

26. — Nel secondo comma dell'art. 111 alle parole: « trecento lire » sono sostituite le parole: « cinquecento lire ».

27. — Nel secondo comma dell'art. 112 alle parole: « lire trecento annue » sono sostituite le parole: « lire cinquecento annue ».

28. — Al terzo periodo del primo comma dell'art. 113 è sostituito il seguente:

« Nei cinque giorni successivi a quello nel quale il Comitato ha proceduto alla liquidazione, se fra gli aventi diritto all'indennità non siano compresi il coniuge superstite o figli minori di diciotto anni, l'Istituto assicuratore deve inviare al Ministero tutti i documenti comunicando anche la deliberazione presa dal Comitato di liquidazione ».

29. — Al primo comma dell'art. 114 è sostituito il seguente:

« Entro cinque giorni dalla liquidazione dell'indennità da parte del Comitato di liquidazione, o dalla comunicazione del benestare del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi in cui questo benestare è richiesto ai termini dell'art. 113, l'Istituto assicuratore ne dà notizia agli aventi diritto indicando l'ammontare della indennità liquidata, gli elementi che servirono di base alla liquidazione, l'ammontare delle provvisionali che l'infortunato avesse già percepito prima della morte e che devono essere dedotte dalla indennità complessiva e il riparto di questa ».

30. — Al primo comma dell'art. 116 è sostituito il seguente:

« In tutti i casi nei quali l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato al pagamento dell'indennità ne darà comunicazione all'infortunato o ai suoi aventi diritto, indicando i motivi che hanno determinato tale giudizio. Se l'infortunato o gli aventi diritto non riconoscono fondati tali motivi, l'Istituto assicuratore dovrà entro quindici giorni farne relazione al Comitato di liquidazione ».

31. — Dopo l'art. 116 è aggiunto il seguente articolo 116-*bis*.

« L'Istituto assicuratore quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli articoli 51 e 251 del Codice di procedura civile e 165 e 177 del Codice di procedura penale: le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore ».

32. — Nel primo comma dell'art. 124 alle parole: « in ogni anno » sono sostituite le seguenti: « su invito del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale in occasione della rinnovazione delle Commissioni medesime ».

33. — Al secondo e terzo comma dell'art. 144 sono sostituiti i seguenti:

« Il ricorso deve esser depositato entro cinque giorni da quello della notificazione presso la segreteria della Commissione.

« Il termine per comparire davanti la Commissione è di quindici giorni

« Nei casi che richiedono pronta spedizione, il presidente della Commissione può abbreviare della metà il termine di cui al precedente comma ».

34. — Il secondo comma dell'art. 146 è soppresso ed allo stesso art. 146 è aggiunto il seguente comma.

« Le Commissioni arbitrali compartimentali debbono pronunciare le proprie decisioni nel termine di un mese dalla udienza di spedizione della causa ».

35. — Nel primo comma dell'art. 153 al termine di « venti giorni » è sostituito il termine di « trenta giorni » e nel secondo comma dello stesso art 153 al termine di « dieci giorni » è sostituito il termine di « quindici giorni ».

36. — Il secondo e terzo comma dell'art. 154 sono soppressi.

37 — All'art. 157 è sostituito il seguente:

« Ai membri delle Commissioni compartimentali arbitrali spettano le seguenti competenze:

« 1° una medaglia di presenza di lire 20 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui alla lettera *c)* dell'art. 14 del decreto-legge e di lire 25 per i membri di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo;

« 2° per i membri, i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce la Commissione, una indennità giornaliera di lire 15 e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita nell'ultimo comma dell'art. 88.

« Ai membri della Commissione centrale spettano le seguenti competenze:

« 1° una medaglia di presenza di lire 25 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge e lire 30 per i membri di cui ai numeri 1 e 3;

« 2° il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e una indennità giornaliera di lire 25 per i membri, i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

« Ai segretari delle Commissioni compartimentali spetta una medaglia di presenza di L. 15 per ciascuna giornata di adunanza ed al segretario della Commissione centrale una medaglia di presenza di L. 20.

« Agli uscieri delle Commissioni compartimentali spetta un compenso di L. 5 per ciascuna giornata di adunanza ed all'usciere della Commissione centrale un compenso di L. 10.

« Le spese di cui nel presente articolo saranno imputate sul bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

38. — Nel terzo e quarto comma dell'art. 169 alle parole: «31 dicembre 1921», sono sostituite le parole: «30 giugno 1923».

39. — Nel regolamento sono sostituite alle parole «Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro» le seguenti: «Ministero per il lavoro e la previdenza sociale» e alle parole: «Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai» le parole: «Cassa nazionale per le assicurazioni sociali».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore col quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di esso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — MAURI

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, *che modifica il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e le modificazioni ad essa apportate col decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1825;

Veduta la legge 20 marzo 1921, n. 296, concernente modificazioni alla legge predetta;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione del predetto testo unico e le modificazioni apportate al regolamento medesimo col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 638;

Veduto il parere del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e modificato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — All'art. 8 è sostituito il seguente:

«Sono compresi fra gli opifici industriali contemplati nell'art 1, n. 3, della legge (testo unico):

«*a*) quelli nei quali le macchine siano adoperate solo in via transitoria e non periodica;

«*b*) quelli nei quali le macchine non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di essi;

«*c*) gli opifici annessi a ospizi, ospedali e altri istituti pubblici di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi e per lavori che eseguiscono i ricoverati;

«*d*) gli opifici annessi alle case di pena e ai riformatori».

2. — In fine al primo comma dell'art. 13 sono aggiunte le parole: «al lordo di qualsiasi ritenuta».

3. — Al secondo periodo dell'art. 27 è sostituito il seguente:

«Però l'Istituto assicuratore è sempre obbligato a pagare le indennità salvo il diritto di rivalersene sul capo o esercente dell'impresa o industria quando la contravvenzione sia stata giudizialmente accertatata».

4 — Al terzo comma dell'art. 30 sono sostituiti i seguenti:

«Però per quel che riguarda le disposizioni dell'art. 31, il Ministero potrà limitare la dispensa solo ad alcune categorie di operai.

«Ha inoltre facoltà di dispensare dalla tenuta del libro di paga i capi o esercenti delle imprese o industrie i quali possano sostituire tale libro con idonei sistemi di registrazione ed abbiano ottenuto il consenso dell'Istituto assicuratore per la sostituzione, e di dispensare dalla tenuta del libro di matricola i capi o esercenti delle imprese o industrie che hanno carattere transitorio, e che sono esercitate, come la trebbiatura, per breve periodo dell'anno».

5. — Al terzo comma dell'art. 31 è sostituito il seguente:

«Quando il libretto sia esaurito, l'imprenditore o l'esercente deve fornirne un altro, sempre a proprie spese; quando sia smarrito, l'imprenditore lo fornirà contro rimborso, a carico dell'operaio, della spesa in misura non superiore a cinquanta centesimi».

6. — Al primo periodo del n. 5 dell'art. 41 è sostituito il seguente:

«5. — Il versamento, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, della cauzione ragguagliata alla misura di lire 25 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire 1,000,000, con vincolo a favore degli operai dipendenti dal Sindacato che, ai termini di legge, dovrebbero essere assicurati».

7. — All'art. 46 sono aggiunti i seguenti alinea:

«*g*) il giorno in cui l'operaio o l'avente diritto accetta la liquidazione;

«*h*) il giorno in cui venne versato l'ammontare delle indennità».

8. — Nel primo comma dell'art. 70 alle parole: «200,000 lire» sono sostituite le parole: «500,000 lire» ed allo stesso art. 70 è aggiunto il comma seguente:

«La cauzione non potrà essere inferiore al limite indicato nella prima parte del precedente articolo anche per le Società o Imprese private autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto».

9. — Dopo il secondo comma dell'art. 79 è aggiunto il seguente:

«Per gli infortuni che abbiano prodotto la morte o pei quali sia preveduto pericolo di morte la denuncia all'Istituto assicuratore dovrà essere fatta per telegrafo immediatamente ed in ogni caso entro ventiquattro ore dell'infortunio».

10. — All'art. 84 sono aggiunti i seguenti comma:

«L'inchiesta deve sempre essere fatta sul luogo quando l'operaio sia rimasto ucciso o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni.

« L'istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi aventi diritto hanno facoltà di domandare direttamente al Pretore che venga eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e pei quali per non essere stata fatta la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella denuncia le conseguenze predette, o per qualsiasi altro motivo l'inchiesta non sia stata eseguita ».

11. — All'art. 88 è aggiunto il seguente comma:

« Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'istituto assicuratore a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza ».

12. — Al primo comma dell'art. 89 è sostituito il seguente:

« I pretori o i vice-pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste ordinate dall'art. 84 del presente regolamento, debbano trasferirsi dalla loro residenza, avranno una indennità nella misura e con le condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie ».

13. — All'art. 90 è sostituito il seguente:

« Sarà parimenti corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, in favore dei testimoni, dei medici e di altri periti, i quali siano chiamati dal pretore o dall'ufficiale che eseguo l'inchiesta o nell'interesse di questa ».

14. — All'art. 93 è sostituito il seguente:

« In caso d'invalidità permanente parziale, agli effetti della liquidazione dell'indennità, il salario si considera ridotto nelle proporzioni seguenti nei casi qui sotto esemplificati:

« Per la perdita totale del braccio destro 85 0|0.

« Per la perdita del braccio destro al terzo superiore 80 0|0.

« Per la perdita totale del braccio sinistro 80 0|0.

« Per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore 75 0|0.

« Per la perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra 70 0|0.

« Per la perdita totale di tutte le dita della mano sinistra 65 0|0.

« Per la perdita totale del pollice destro 30 0|0.

« Per la perdita totale del pollice sinistro 25 0|0.

« Per la perdita totale della 2ª falange del pollice destro 15 0|0.

« Per la perdita totale della 2ª falange del pollice sinistro 12 0|0.

« Per la perdita totale dell'indice destro 20 0|0.

« Per la perdita totale dell'indice sinistro 15 0|0.

« Per la perdita totale del mignolo o del medio 12 0|0.

« Per la perdita totale dell'anulare 8 0|0.

« Per la perdita totale della 3ª falange dell'indice destro 7 0|0.

« Per la perdita totale della 3ª falange dell'indice sinistro 6 0|0

« Per la perdita di ogni altra falange di un dito della mano 5 0|0

« Per la perdita totale di una coscia 75 0|0.

« Per la perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 0|0.

« Per la perdita di una gamba al terzo superiore 60 0|0.

« Per la perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 0|0.

« Per la perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 15 0|0

« Per la perdita totale del solo alluce 7 0|0.

« Per la perdita di ogni altro dito non si fa luogo ad alcuna indennità, ma, ove concorra lesione di più dita, si corrisponde l'indennità del 5 0|0 per ogni dito perduto.

« Per la sordità completa di un orecchio 20 0|0.

« Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 0|0.

« In caso di constatato mancinismo le misure dell'inabilità stabilite per l'arto superiore destro s'intendono applicate all'arto sinistro, e analogamente quelle del sinistro al destro.

« In caso di perdita di più membra od arti od organi o di più parti dello stesso organo, la misura delle indennità deve essere di volta in volta determinata, tenendo conto di quanto, in seguito all'infortunio o per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita per tutta la vita l'attitudine al lavoro e seguendosi possibilmente le norme indicate nel presente articolo per le riduzioni corrispondenti alle singole lesioni.

« L'abolizione assoluta ed inguaribile della funzionalità di membra, arti od organi è equiparata alla perdita anatomica di essi. Quando invece le membra, gli arti o gli organi siano resi soltanto parzialmente inservibili la misura della indennità si determina sulla base della misura assegnata per la perdita totale di essi ed in proporzione del grado della funzionalità perduta, escluso ogni indennizzo per diminuzioni anatomiche o funzionali che implichino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 5 per cento salvo il caso in cui, per la coesistenza di più lesioni, singolarmente non risarcibili, debba farsi luogo alla concessione della indennità secondo i principî stabiliti al terzo comma del presente articolo ».

15. — Il secondo comma dell'art. 95 è soppresso ed al primo comma è sostituito il seguente:

« Si considera come inabilità temporanea totale la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto, e per un determinato periodo di tempo, di attendere al lavoro ».

16. — All'art. 98 è aggiunto il seguente alinea:

« *c)* per gli operai addetti a imprese, industrie o costruzioni, per le quali siano stabilite tabelle di salari medi o convenzionali a norma degli articoli da 102-*bis* a 102-*novies*, in base alle dette tabelle ».

17. — Dopo l'art. 102 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 102-*bis*. — Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, qualora in seguito a richiesta degli imprenditori o degli operai o degli Istituti assicuratori o in genere degli interessati o anche indipendentemente da tale richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia conveniente adottare tabelle di salari medi o convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennità di infortunio, promuove dal Comitato permanente del lavoro la formazione di tali tabelle. A tal fine il Comitato permanente del lavoro può invitare, ove lo ritenga necessario, organizzazioni di imprenditori e di lavoratori, i Circoli di ispezione per l'industria ed il lavoro o in genere enti o persone che possano fornire opportuni elementi di giudizio, a formulare proposte in merito alla formazione delle tabelle. Le tabelle possono essere formate per industria o per imprese o per lavorazioni e possono essere stabilite anche solo per determinate località.

« Le tabelle formate dal Comitato permanente del lavoro sono approvate con decreto del ministro per il lavoro e per la previdenza sociale: col decreto stesso sarà stabilita anche la data dalla quale le tabelle entrano in vigore, ed ove occorra, i modi nei quali deve essere ad esse data la necessaria pubblicità, per portarle a conoscenza degli interessati.

« Se la tabella sia formata in guisa che per ciascuno degli operai cui essa si riferisce possa essere in modo automatico determinata la rispettiva classe di salario, nel decreto di approvazione della tabella potrà essere stabilito, su conforme proposta del Comitato permanente del lavoro, l'esonero da l'obbligo delle formalità di cui all'art. 102-*sexies* ».

« Art. 102-*ter*. — Contro la formazione delle tabelle può essere presentato ricorso, per il tramite del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, al Comitato permanente del lavoro entro sessanta giorni dalla data di cui nel secondo comma dell'articolo precedente. Il Comitato permanente del lavoro, ove per il numero delle persone che ha presentato il ricorso o per l'entità degli interessi da esse rappresentati, ritenga il ricorso meritevole di considerazione, lo esamina e decide su di esso correggendo, dove occorra, le tabelle.

« Si applicano alle tabelle così corrette le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

« Il ricorso non sospende l'efficacia delle tabelle.

« La decisione del Comitato permanente del lavoro sui ricorsi è definitiva ».

« Art. 102-*quater*. — Le tabelle dei salari medi e convenzionali

sono soggette a revisione ad intervalli non superiori ad un biennio a decorrere dalla data della loro applicazione.

« Per la revisione si segue la stessa procedura stabilita per la prima formazione delle tabelle ».

« Art. 102-*quinquies*. — Per le imprese, industrie o costruzioni per le quali siano stabilite tabelle di salari medi o convenzionali non è obbligatoria la tenuta del libro di paga di cui nell'art. 25 del presente regolamento: però dal libro di matricola debbono risultare la classe di salario nella quale ciascun operaio è inscritto, le eventuali modificazioni della classe di salario, e, dove occorra secondo le norme degli articoli 102 *bis* e 102 *sexies*, l'accettazione dell'operaio stesso.

« Nelle condizioni generali di polizza di cui agli articoli 63 e 71 del presente regolamento potranno essere comprese, in caso di adozione dei salari medi o convenzionali, quelle disposizioni per le quali sia garantita la prova della presenza degli operai sul lavoro. L'inosservanza delle disposizioni così convenute sarà colpita dalle stesse penalità stabilite nell'art. 146.

« Nei casi in cui non sia obbligatoria la tenuta del libro paga si applicano per la mancanza o irregolare tenuta del libro di matricola le stesse sanzioni stabilite dall'art. 27 del regolamento.

« L'assegnazione degli operai alle rispettive classi di salario vale ai fini della determinazione dei premi o contributi di assicurazione e delle indennità per gli infortuni sul lavoro ».

« Art. 102-*sexies*. — L'imprenditore, prima di assumere al lavoro un operaio, è tenuto a notificargli in quale classe di salario è stato inscritto. La notificazione sarà fatta mediante lettera e consegna all'interessato, alla presenza di due testimoni di sua fiducia che sappiano leggere e scrivere, del foglio che la contiene. L'interessato può opporre le sue obbiezioni all'assegnazione fattagli: se l'imprenditore si convinca che l'assegnazione è stata errata provvederà a correggerla e notificherà la nuova assegnazione con le stesse norme; se invece persista nel ritenere giusta l'assegnazione, trascriverà le eventuali obiezioni fatte dall'interessato o dai testimoni sul foglio di notificazione e vi aggiungerà le sue controosservazioni. Se nessuna obiezione sia stata fatta, ne sarà fatta menzione.

« Il foglio di notificazione deve contenere l'avvertenza che l'interessato ha diritto di reclamare contro l'assegnazione fatta entro il termine di 15 giorni fissato nell'articolo seguente e, dopo averne data lettura, l'imprenditore, o la persona da lui incaricata, lo sottoscriverà e lo farà sottoscrivere dall'interessato e dai due testimoni, i quali ultimi attesteranno, con la loro firma, che la notificazione fu fatta regolarmente, nella data in esso indicata e con l'osservanza delle forme stabilite nel presente articolo.

« Se l'interessato sia analfabeta si farà risultare da dichiarazione fatta da lui, alla presenza di due testimoni, e alla sottoscrizione di lui supplirà il segno di croce apposto alla presenza dei testimoni stessi.

« Dell'avvenuta notificazione, l'imprenditore o la persona da lui incaricata, avrà cura di ritirare ricevuta con la firma o col segno di croce dell'interessato e dei due testimoni e con l'indicazione, in tutte lettere, della data della notificazione stessa scritta di tutto pugno dall'interessato, o, se questi sia analfabeta, da uno dei testimoni.

« L'omissione della notificazione è punita con l'ammenda stabilita nell'articolo 30 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

« Qualora non siano osservate le forme stabilite nel presente articolo per la notificazione, questa si considererà come non avvenuta e si applicherà l'ammenda suddetta.

« La stessa pena si applicherà ai testimoni convinti di avere, nell'atto di notificazione, attestato il falso.

« Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di prescrivere per la notificazione un modulo da esso predisposto ».

« Art. 102-*septies*. — Entro 15 giorni dalla notificazione fattagli, quegli che sia stato inscritto in una classe diversa da quella cui ritiene di appartenere, ha diritto di presentare reclamo al competente Circolo di ispezione per l'industria ed il lavoro.

« Il reclamo deve essere accompagnato dal foglio di notificazione o deve essere rimesso al Circolo con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

« Il Circolo d'ispezione per l'industria ed il lavoro, dopo le indagini che creda necessarie, emette sul reclamo la sua decisione motivata. La decisione è definitiva ed obbligatoria tanto per l'imprenditore quanto per il reclamante, ed è notificata all'uno e all'altro a cura del Circolo stesso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

« Il funzionario che ha emesso la decisione denunzierà l'imprenditore alla competente autorità giudiziaria per l'applicazione della pena comminata nell'art. 30 della legge qualora, entro otto giorni dalla ricevuta notificazione della decisione, l'imprenditore non abbia provveduto in conformità di essa, a rettificare la classificazione dell'operaio.

« Scaduto il termine fissato nella prima parte del presente articolo il reclamo non è più ammesso.

« Però qualora con sentenza passata in cosa giudicata l'imprenditore sia stato condannato per avere inscritto l'operaio in una classe diversa da quella cui effettivamente apparteneva, l'operaio, anche quando non abbia proposto reclamo o questo sia stato respinto, potrà in qualunque tempo far valere il diritto, riconosciuto nella sentenza, al cambiamento di classe ».

« Art. 102-*octies*. — Qualora l'operaio venga addetto, in modo permanente e come attribuzione ordinaria, a lavori diversi da quelli in precedenza eseguiti, che importino l'assegnazione di esso ad una diversa classe di salario, l'imprenditore deve provvedere, entro tre giorni, a tale assegnazione, notificandola, entro lo stesso termine, all'interessato a norma e per gli effetti di cui agli articoli 102-*sexies* e 102-*septies*. Le contravvenzioni a questa prescrizione sono punite con l'ammenda comminata nell'art. 30 della legge.

« Se la destinazione dell'operaio a lavori diversi da quelli in precedenza eseguiti, per quanto fatta in via occasionale e temporanea, si ripeta con tale frequenza o con tal durata da far ritenere che quei lavori assumano il carattere di attribuzione ordinaria, l'imprenditore, che non abbia provveduto all'assegnazione dell'operaio alla classe di salario corrispondente a quei lavori, sarà passibile dell'ammenda comminata nell'art. 30 ».

« Art. 102-*novies*. — Qualora l'imprenditore abbia omesso di fare le notificazioni di cui agli articoli 102-*sexies* e 102-*octies* l'operaio in qualunque tempo ha diritto di reclamare, con lettera raccomandata o della quale abbia ritirato ricevuta, al competente Circolo d'ispezione per l'industria ed il lavoro.

« Il Circolo, assunte le necessarie informazioni, denunzia, ove ne sia il caso, l'imprenditore all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate nell'art. 30 della legge e gli assegna un termine, non maggiore di tre giorni, entro il quale deve eseguire le notificazioni predette.

« Qualora sopravvenga un'infortunio prima che l'imprenditore, di propria iniziativa o per invito fattogli a norma del capoverso precedente, abbia fatto le notificazioni di cui agli articoli 102 *sexies* e 102 *octies* o prima che sia scaduto il termine per il reclamo di cui all'art. 102-*septies* e l'avente diritto all'indennità non si accordi coll'Istituto assicuratore circa la categoria di salario da assumersi a base per la liquidazione dell'indennità, la controversia sarà definita dalla competente autorità giudiziaria secondo le norme e con la procedura stabilite per tutte le altre controversie relative alla liquidazione dell'indennità ».

(18). — Alla lettera *b*) dell'art. 103 è sostituita la seguente disposizione:

« *b*) di entrare in ospedali o appositi istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio ».

Dopo il secondo comma dello stesso art. 103 è aggiunto il seguente:

« Fra le spese da rimborsare all'operaio sono comprese le spese di viaggio, le diarie e l'accompagnamento reso necessario dalle condizioni dell'infortunato ».

19. — All'ultimo comma dell'art. 105 è sostituito il seguente:

« Le notificazioni potranno sempre essere fatte alla dimora dell'operaio, se essa sia conosciuta, malgrado qualsiasi elezione di domicilio, fatta eccezione per la elezione di domicilio nei riguardi degli istituti di patronato approvati ai termini dell'art. 12 del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450 ».

20. — Nel primo e terzo comma dell'art. 106 sono soppresse le parole: « o parziale »

21. — Al primo alinea dell'art. 107 è sostituito il seguente:

« Ricevuto il certificato medico definitivo e fatti gli eventuali accertamenti per determinare la specie ed il grado di inabilità, lo Istituto assicuratore nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre quindici giorni deve comunicare all'operaio ferito la misura dell'indennità liquidatagli, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione e cioè: ».

Allo stesso art. 107 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'Istituto ritenga che non sia residuata inabilità o che questa per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile o valutabile, deve nel termine anzidetto comunicare all'operaio gli elementi di questo suo giudizio ».

22. — Al secondo comma dell'art. 108 sono sostituiti i seguenti:

« Se invece l'operaio non accetti la liquidazione o non riconosca fondati i motivi per cui questa venga differita o negata, comunicherà all'Istituto assicuratore, con lettera raccomandata, o della quale abbia ritirato ricevuta, i motivi per i quali non l'accetta o non ne ritiene giustificato il differimento e il rifiuto, precisando la indennità che ritiene essergli dovuta, e, non ricevendo risposta nel termine di quindici giorni da quello della spedizione della lettera raccomandata, o dalla data della ricevuta, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, potrà convenire in giudizio l'Istituto assicuratore nei modi o con le norme stabilite nell'art. 13 della legge (testo unico).

« Il procedimento contenzioso non può essere instituito se non dopo esaurite le pratiche occorrenti per la liquidazione amministrativa dell'indennità ».

23. — Nel primo comma dell'art. 109 alle parole: « verserà il residuo ammontare dell'indennità alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai » sono sostituite le seguenti: « verserà entro dieci giorni il residuo ammontare alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ».

24. — All'art. 113 è sostituito il seguente:

« In caso di morte dell'operaio l'Istituto assicuratore deve, entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto la denunzia della morte, procedere alla liquidazione della indennità spettante agli aventi diritto: deve altresì, nello stesso termine e senza pregiudizio di quanto dispone l'art. 116, dare comunicazione al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale della liquidazione dell'indennità, con tutte le notizie che ne costituiscono gli elementi essenziali, anche quando l'Istituto creda di dover contestare il diritto all'indennizzo.

« Coloro che ritengono di aver diritto all'indennità, devono rimettere all'Istituto assicuratore gli atti e documenti comprovanti questo loro diritto. L'Istituto assicuratore, entro otto giorni da quello in cui avrà ricevuto gli atti predetti, notificherà agli aventi diritto l'ammontare della indennità liquidata, indicando la misura del salario che servì di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisionali che l'operaio avesse già percepite prima della morte e che devono essere dedotte dall'indennità complessiva e, qualora fra gli aventi diritto all'indennità non siano compresi il coniuge o figli legittimi o naturali di età inferiore ai 18 anni, trasmetterà al Ministero predetto tutti gli atti o i documenti ».

25. — Al terzo comma dell'art. 114 sono sostituiti i seguenti:

« Nei casi di contestazione sul diritto all'indennità, qualora alla risoluzione di essa sia interessato il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per la tutela del fondo speciale stabilito con l'art. 37 della legge (testo unico), l'Istituto assicuratore dovrà comunicare al Ministero stesso gli atti e documenti presentati dai pretesi aventi diritto, nonchè tutte le notizie relative allo svolgimento delle controversie e quelle altre che fossero richieste dal Ministero medesimo.

« Si applicano per le controversie le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 108 ».

26. — Dopo l'art. 114 è aggiunto il seguente articolo 114-*bis*:

« Art. 114-*bis*. — In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, disporrà che sia praticata l'autopsia del cadavere: le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

« La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto assicuratore, il pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto alla indennità. Se i componenti la famiglia non consentono l'autopsia, il pretore deve fare ciò risultare da una dichiarazione che rilascerà all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale deve pure far constare della avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.

« Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo debbono in ogni caso essere anticipate dall'Istituto assicuratore: l'onorario per l'autopsia con il referto sarà compreso fra le 50 e le 150 lire ».

27. — All'art. 115 è sostituito il seguente:

« Nel caso di controversia sul diritto all'indennità ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con atto da omologarsi dal tribunale civile, possono deferire la risoluzione della controversia ad un Collegio di arbitri, composto di tre esperti, che nella seconda ipotesi debbono essere tre medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo fra le parti stesse e fra persone di particolare competenza, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

« Il presidente del Tribunale liquiderà il compenso a ciascuno degli arbitri predetti in una somma non inferiore a lire 25 e non superiore a lire 150 per i due arbitri e non inferiore a lire 50 e non superiore a lire 200 per il terzo arbitro, e fisserà in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'operaio ».

28. — Dopo l'art. 115 è aggiunto il seguente art. 115 *bis*:

« Art. 115-*bis*. — Ove le parti non provvedano con arbitrato, le perizie giudiziarie dovranno essere succintamente motivate e l'onorario dovrà essere contenuto, secondo l'importanza del caso, fra le lire 50 e le lire 300 ».

29. — Al primo comma dell'art. 116 è sostituito il seguente:

« L'Istituto assicuratore qualora, dopo trascorsi sei mesi dal giorno dell'infortunio, non abbia avuto notizia dell'esistenza di persone che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge (testo unico) per aver diritto all'indennità, oppure se, pur risultando l'esistenza di aventi diritto, nessuno di questi abbia nello stesso termine reclamato il pagamento, ne renderà informato il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale entro il mese successivo, comunicandogli l'ammontare della indennità liquidata e indicando la misura del salario che servì di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisionali che l'operaio aveva già percepite e che devono essere dedotte dalla indennità complessiva ».

30. — Al primo comma dell'art. 117 è sostituito il seguente:

« Nei casi previsti nella prima parte dell'art. 13 della legge (testo unico), l'operaio ha facoltà di presentare domanda all'Istituto assicuratore per ottenere una nuova liquidazione della indennità. Alla domanda deve essere unito un certificato medico dal quale risulti che il primo giudizio fu erroneo o che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti altresì la nuova misura del danno per cui si richiede la revisione dell'indennità ».

Allo stesso art. 117 sono aggiunti i seguenti comma:

« La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia liquidata consensualmente fra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

« La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al secondo comma.

« Si applicano al giudizio di revisione le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 108 ».

31. — All'art. 123 è aggiunto il seguente comma:

« Per la omologazione delle transazioni di cui all'art. 14 della legge e dei compromessi di cui all'art. 115 del presente regolamento restano ferme le disposizioni del Codice di procedura civile sulla competenza territoriale della autorità giudiziaria ».

32. — Dopo l'art. 123 è aggiunto il seguente art. 123-*bis*:

« Art. 123-*bis*. — L'istituto assicuratore quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli articoli 51 e 251 del Codice di procedura civile e 165 e 177 del Codice di procedura penale; le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore ».

33. — Ai due primi comma dell'art. 124, modificato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 633, sono sostituiti i seguenti:

« Si considerano come persone componenti l'equipaggio di una nave quelle designate dall'art. 521 del Codice di commercio, nonchè le persone imbarcate in servizio di rimorchiatori o natanti qualsiasi adibiti alla navigazione marittima.

« Si intendono come appartenenti allo stato maggiore della nave, oltre al capitano ed alle altre persone le quali secondo l'art. 66 del Codice della marina mercantile hanno la qualifica di ufficiali di bordo, il commissario, il primo radiotelegrafista, gli allievi ufficiali di coperta e di macchina e gli allievi radiotelegrafisti ».

34. All'art. 125 modificato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 633, è sostituito il seguente:

« L'assicurazione degli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione si effettua in base ad un salario giornaliero fisso denunziato dall'armatore per ciascuna delle persone che li compongono. In ogni caso tale salario non dovrà essere inferiore a:

« L. 12 per il capitano o padrone;

« L. 9 per il nostromo;

« L. 6 per il marinaio;

« L. 3 per il mozzo ».

35. — Al primo comma dell'art. 137 è sostituito il seguente:

« Per le ispezioni intese ad accertare la esecuzione della legge, del presente regolamento e dei regolamenti preventivi, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale si varrà degli ispettori dell'industria e del lavoro e, previo concerto coi rispettivi Ministeri, degli ispettori delle industrie, degli ispettori ed ingegneri del Real corpo delle miniere, degli ispettori o ingegneri appartenenti al corpo del genio civile e del genio navale. Potrà delegare per le ispezioni anche altri pubblici funzionari specialmente competenti ».

In fine al secondo comma dello stesso art. 137 sono aggiunte le parole: « e dei funzionari incaricati dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali della vigilanza ai termini dell'art. 25 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603.

36. — Dopo l'art. 148 sono aggiunti i due seguenti:

« Art. 148 *bis*. — Qualora un Istituto assicuratore ritardi la trasmissione dei bilanci, come pure in caso di irregolare compilazione, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di inviare presso la sede dell'Istituto un proprio commissario incaricato della compilazione del bilancio a spese dell'Istituto assicuratore.

« Oltre le penalità stabilite dall'art. 146, nei casi di persistente inadempienza od inosservanza delle disposizioni date dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per quanto riguarda la trasmissione e la compilazione dei bilanci, delle notizie statistiche, dei documenti per la revisione della cauzione, potranno essere presi verso gli Istituti assicuratori i provvedimenti stabiliti con l'articolo seguente ».

« Art 148 *ter*. — Qualora risulti che un Istituto assicuratore non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni della legge o del regolamento, o in genere non funzioni in modo regolare, e gli amministratori dell'Istituto richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario regio: con lo stesso decreto saranno stabilite le attribuzioni del commissario regio e la misura della sua retribuzione, che sarà a carico dell'Istituto.

« Nei casi più gravi, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale può anche promuovere la revoca con regio decreto dell'autorizzazione se si tratta di Società o compagnia privata di assicurazione o di Cassa privata e lo scioglimento se si tratta di un sindacato ».

37. — Al secondo comma dell'art. 149 è sostituito il seguente:

« Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari e ai medici condotti sono le seguenti:

« 1° pagamento delle spese in seconda classe sulle strade ferrate, di prima classe sulle tramvie e sulle linee automobilistiche e lacuali e nella misura di due lire per chilometro sulle strade non servite da mezzi pubblici di trasporto;

« 2° lire cinque per il primo certificato medico da unirsi alla denunzia dell'infortunio. Questo certificato sarà rilasciato in doppio esemplare, per il detto compenso complessivamente di lire cinque, a richiesta e a spese del capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione;

« 3° lira una per ogni certificato comprovante la continuazione dell'inabilità al lavoro. Però, per uno stesso infortunio, la spesa per i certificati di questa specie non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire cinque;

« 4° lire cinque per il certificato constatante l'esito definitivo della lesione ».

38. — All'art. 150 è aggiunto il seguente comma:

« Le Amministrazioni ospitaliere hanno altresì l'obbligo di dare visione ed eventualmente copia agli interessati, che dovranno sostenere le relative eventuali spese, dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da essi ricoverati ».

39. — Nel regolamento sono sostituite alle parole: « Ministero di agricoltura, industria e commercio » le seguenti: « Ministero per il lavoro e la previdenza sociale » ed alle parole: « Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai » sono sostituite le seguenti: « Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore col quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di esso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1369, *che proroga le disposizioni del Regio decreto 27 gennaio 1921 n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica della carta da giornali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i nostri decreti 27 gennaio 1921, n. 36, e 9 giugno 1921, n. 790;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata al 31 dicembre 1921, e a datare dal 1° agosto 1921, la validità delle disposizioni di cui al R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione da dazio doganale, della carta da giornali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1355. Regio decreto 20 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Colonia Marina » di Forlì viene eretta in Ente morale con Amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1357. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Borgo San Donnino (Parma) viene dichiarato di III classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1921, e da tale giorno il canone annuo di abbonamento corrisposto allo Stato è elevato da L. 14.732,04 a L. 18.048,09, salvo sospensione del pagamento fino al 31 dicembre 1921, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 1358. Regio decreto 20 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, il comune di Caserta, capoluogo della Provincia omonima, viene dichiarato di 2ª classe agli effetti del dazio consumo a decorrere dal 21 giugno 1920, e da tale giorno il canone annuo di abbonamento corrisposto allo Stato è elevato da L. 78.506,63 a L. 95.309,45, salvo sospensione del pagamento fino al 31 dicembre 1921, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 1360. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Fondazione « Ambrogio Beretta » in Pavia, avente lo scopo di istituire un premio biennale da conferire al migliore lavoro di clinica medica o di anatomia patologica pubblicato da medico esercente nella provincia di Pavia, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto.

N. 1361. Regio decreto 28 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Pavia è autorizzato ad accettare la donazione fatta a favore di quella Università dai signori prof. Eliseo Porro e Igilda Gobbi per l'istituzione di un premio annuale di L. 500 a favore del laureato in giurisprudenza che abbia presentata la migliore dissertazione di laurea. Detta donazione viene col decreto medesimo eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto.

N. 1362. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Modena è autorizzato ad accettare la donazione disposta dal professore Giovanni Marchetti per la istituzione di un premio annuale a favore di uno studente dell'ultimo anno della Facoltà di medicina e chirurgia di detta Università.

Col medesimo decreto la donazione viene eretta in Ente morale col nome di « Premio Ines Marchetti » e ne è approvato lo statuto.